

**SISTEMA DUALISTICO**  
**LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE E LE NORME**  
**APPLICABILI AL CONSIGLIO DI GESTIONE**

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

**LA COMPOSIZIONE E LE COMPETENZE**

**2409-novies**

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
2. E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
3. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
4. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
6. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.

**Art. 2409-undecies.** (Norme applicabili).

1. Al **consiglio di gestione** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381, sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392, 2394, 2394-bis, 2395.

2. Si applicano **alle deliberazioni del consiglio di gestione** gli articoli 2388 e 2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al consiglio di sorveglianza.

**Disposizioni transitorie e di attuazione - Articolo 223-septies.**

Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del **consiglio di gestione** e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

**LE NORME APPLICABILI**

<b>2380-bis, 5° comma</b>	Il consiglio di gestione sceglie tra i suoi componenti il <b>presidente</b> , se questi non è nominato dall'assemblea.
<b>2381, 6° comma</b>	I consiglieri di gestione sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun consigliere può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.
<b>2382</b>	<b>Non può essere nominato</b> componente del consiglio di gestione, e se nominato decade dal suo ufficio, <b>l'interdetto, l'inabilitato, il fallito</b> , o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
<b>2383, 4° e 5° comma</b>	<b>Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina i consiglieri di gestione devono chiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese</b> indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le cause di nullità o di annullabilità della nomina dei consiglieri che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.
<b>2384</b>	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri di gestione dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Le limitazioni ai poteri dei consiglieri di gestione che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
<b>2385</b>	<b>Il consigliere di gestione che rinuncia all'ufficio</b> deve darne comunicazione scritta al consiglio di gestione e al presidente del consiglio di sorveglianza. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di gestione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in

	<p>seguito all'accettazione dei nuovi consiglieri.</p> <p><b>La cessazione dei consiglieri di gestione per scadenza del termine</b> ha effetto dal momento in cui il consiglio di gestione è stato ricostituito.</p> <p><b>La cessazione dei consiglieri di gestione dall'ufficio per qualsiasi causa</b> deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.</p>
<p><b>2387</b></p>	<p>Lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di consigliere di gestione al <b>possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza</b>, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382.</p> <p>Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività.</p>
<p><b>2388</b></p>	<p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di gestione è necessaria la <b>presenza della maggioranza dei consiglieri di gestione in carica</b>, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio di gestione avvenga anche <b>mediante mezzi di telecomunicazione</b>.</p> <p><b>Le deliberazioni del consiglio di gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti</b>, salvo diversa disposizione dello statuto.</p> <p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>Le <b>deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto</b> possono essere impugnate solo dal consiglio di sorveglianza e dai consiglieri di gestione assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.</p> <p>In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.</p>
<p><b>2390</b></p>	<p>I consiglieri di gestione <b>non possono assumere</b> la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.</p> <p>Per l'inosservanza di tale divieto il consigliere di gestione può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.</p>
<p><b>2391</b></p>	<p>Il consigliere di gestione deve dare <b>notizia</b> agli altri componenti il consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza <b>di ogni interesse</b> che, per conto proprio o di terzi, abbia <b>in una determinata operazione della società</b>, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.</p> <p>Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio di gestione adottate con il voto determinante del consigliere interessato,</p>

	<p>le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dai consiglieri di gestione e dal consiglio di sorveglianza entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.</p> <p>Il consigliere di gestione risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.</p> <p>Il consigliere di gestione risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.</p>
<b>2392</b>	<p>I consiglieri di gestione devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la <b>diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze</b>. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più consiglieri.</p> <p>In ogni caso i consiglieri di gestione, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, <b>sono solidalmente responsabili</b> se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.</p> <p>La responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri di gestione non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del consiglio di sorveglianza.</p>
<b>2394</b>	<p>I consiglieri di gestione <b>rispondono verso i creditori sociali</b> per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.</p> <p>L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.</p> <p>La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.</p>
<b>2394-bis</b>	<p>In caso di <b>fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria</b> le azioni di responsabilità spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.</p>
<b>2395</b>	<p>L'esercizio delle azioni di responsabilità non pregiudicano il diritto al <b>risarcimento del danno</b> spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi dei consiglieri di gestione.</p> <p>L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.</p>